



**Comune di  
Fucecchio**

---

**Regolamento per l'applicazione delle  
sanzioni amministrative per violazioni  
delle disposizioni contenute  
nei regolamenti comunali  
e nelle ordinanze sindacali**



Art. 1 – PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
Art. 2 – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE .....	2
Art. 3 – CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE.....	2
Art. 4 –RAPPORTO ALL’AUTORITA’ COMPETENTE .....	3
Art. 5 - COMPETENZA A RICEVERE IL RAPPORTO E AD EMETTERE PROVVEDIMENTI.....	3
Art. 6 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA.....	4
Art. 7 - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE E MISURE RIPRISTINATORIE .....	4
Art. 8 –RICORSO AMMINISTRATIVO AVVERSO I VERBALI DI CONTESTAZIONE .....	4
Art. 9 – MANCATO PAGAMENTO ED EMISSIONE DI ORDINANZA INGIUNZIONE.....	5
Art. 10 - RICORSO GIURISDIZIONALE. ....	5
Art. 11 - PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA .....	5
Art. 12 - RISCOSSIONE COATTA .....	6
Art. 13 – VIOLAZIONI CONTENUTE NELLE ORDINANZE SINDACALI .....	6
Art. 14 – PUBBLICAZIONE.....	6
Art. 15 – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	6

### **Art. 1 – PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie per violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali.
2. Alle violazioni dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali si applicano, salvo diversa disposizione di legge o specifica disposizione regolamentare, le disposizioni generali della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche , integrate dalle norme del presente regolamento.
3. I proventi derivanti dall’applicazione delle suddette sanzioni spettano al Comune.

### **Art. 2 – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

1. Salvo diversa disposizione di legge , la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali consiste nel pagamento di una somma non inferiore a Euro 25,00 e non superiore a Euro 500,00.
2. All’interno dei suddetti limiti edittali nei singoli Regolamenti Comunali e nelle Ordinanze Sindacali possono essere stabiliti importi di sanzione diversi.
3. Per le violazioni attualmente in vigore o di futura emanazione , per cui non siano fissate sanzioni in forma esplicita , si applica la misura del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.
4. Per i Regolamenti e le Ordinanze già in vigore e che prevedono sanzioni amministrative graduate tra un minimo ed un massimo , continuano ad applicarsi quelle ivi previste con l’eccezione che, qualora il minimo edittale sia inferiore ad Euro 25,00 , dovrà essere applicato il minimo edittale previsto dal 1°comma pari ad Euro 25,00 e che, qualora il massimo edittale sia superiore ad euro 500,00 , dovrà essere applicato il massimo edittale previsto dal 1°comma pari ad euro 500,00.
5. Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, in base all’art. 51 del D. Lgs. 24 giugno 1998 N°213 le sanzioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2002 ed espresse in Lire vengono convertite in Euro. Se tale operazione produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.
6. Salvo diversa disposizione, è sempre consentito il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 689/1981.

### **Art. 3 – CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE**

1. La violazione di una disposizione di un Regolamento Comunale alla quale si correla una sanzione amministrativa , è accertata mediante apposito verbale.

2. Le funzioni di accertamento vengono svolte dalla Polizia Municipale , fermo restando la competenza degli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria prevista dall'art. 13 della legge 689/1981.

3. Il verbale di accertamento deve contenere:

indicazione della data , ora e luogo dell'avvenuto accertamento;

il nominativo e la qualifica dell'accertatore,

le generalità dell'autore della violazione , dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;

la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo;

l'indicazione delle norme che si intendono violate ;

le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione in caso di contestazione immediata;

la menzione dell'avvenuta contestazione immediata della violazione , o in alternativa , i motivi della mancata contestazione;

la sottoscrizione del verbalizzante.

4. In calce al verbale devono essere indicati l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, con esplicito richiamo agli ulteriori effetti, derivanti dal mancato pagamento o dal pagamento oltre il sessantesimo giorno dall'avvenuto ricevimento , di cui agli artt. 9 e 12 del presente regolamento. Inoltre deve essere indicata l'autorità competente a ricevere scritti difensivi e i termini e le modalità per proporre gli stessi.

5. In caso di contestazione immediata , il verbale è sottoscritto per la ricevuta della notifica dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia , ne viene dato atto in calce al verbale stesso.

6. Se il verbale non è immediatamente contestato , deve essere notificato agli interessati , con le modalità previste dalle vigenti norme , entro il termine di 90 giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica ed entro 360 giorni per quelli residenti all'estero.

7. La notificazione deve essere eseguita secondo le modalità indicate dal codice di procedura civile oppure mediante il servizio postale in conformità alle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982 N°990 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 4 –RAPPORTO ALL'AUTORITA' COMPETENTE**

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della legge n. 689/81 , qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta , l'Ufficio o il Comando da cui dipende il verbalizzante , trasmette al Dirigente o Funzionario individuato ai sensi dell' articolo 5:

copia del processo verbale.

prova delle avvenute contestazioni o notificazioni.

le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati.

#### **Art. 5 - COMPETENZA A RICEVERE IL RAPPORTO E AD EMETTERE PROVVEDIMENTI**

1. Salvo diversa disposizione di legge o regolamentare, il Comandante della Polizia Municipale è il soggetto competente a ricevere il rapporto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, nonché ad emettere i seguenti provvedimenti:

- ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative ed applicazione di eventuali sanzioni accessorie in caso di mancato pagamento in misura ridotta della stessa con facoltà di determinare l'importo della sanzione entro i limiti edittali , tenuto conto della gravità della violazione e del comportamento tenuto dal trasgressore in relazione alla sua commissione e alla eventuale eliminazione od attenuazione delle conseguenze, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche;

- ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative ed applicazione di eventuali sanzioni accessorie in seguito alla presentazione di scritti difensivi ex art. 18 L.689/81, con facoltà di determinare l'importo della sanzione entro i limiti edittali , tenuto conto della gravità della violazione e del comportamento tenuto dal trasgressore in relazione alla sua commissione e alla eventuale eliminazione od attenuazione delle conseguenze, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche;

- ordinanza di archiviazione motivata, inseguito alla presentazione di scritti difensivi, nei casi in cui risultino errori di procedimento che ne determinino la nullità oppure , nel merito, assenza di

responsabilità o presenza di cause che escludano la responsabilità stessa della violazione secondo i principi enunciati dalla L. 689/1981. Tale provvedimento potrà essere emesso , in via di autotutela , anche in pendenza di ricorso giurisdizionale. Inoltre potrà essere emesso anche d'ufficio, in via di autotutela, in caso di notificazione a soggetto estraneo alla violazione, di errore materiale o vizi formali essenziali nel procedimento.

2. Nel caso in cui lo stesso Comandante della P.M. rivesta anche la qualità di verbalizzante oppure si trovi in una situazione di incompatibilità disciplinata dall'art. 51 C.P.C. , ha l'obbligo di astenersi e di incaricare dell'emissione dei suddetti provvedimenti un altro Ufficiale del Corpo di Polizia Municipale.

#### **Art. 6 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

1. Salvo diversa disposizione, per la violazione ai Regolamenti Comunali è ammesso, entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica del verbale ovvero dall'avvenute contestazione , se effettuata contestualmente all'accertamento , il pagamento in misura ridotta pari ad una somma determinata sulla base dei criteri previsti dall'art. 16 legge 689/1981.

2. Il pagamento in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio , precludendo la possibilità di far pervenire scritti difensivi ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

3. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti solidalmente responsabili ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione .

4. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione . In questo caso la somma versata è tenuta in acconto in attesa della completa estinzione dell'obbligazione e, decorso il termine per il pagamento in misura ridotta, viene emessa ordinanza ingiunzione ai sensi dell' art. 9 del presente regolamento.

5. Il pagamento effettuato in misura superiore all'importo dovuto è rimborsato , per l'importo eccedente, su istanza dell'avente diritto.

#### **Art. 7 - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE E MISURE RIPRISTINATORIE**

1. Le singole disposizioni dei Regolamenti Comunali possono comprendere violazioni che determinano , oltre che l'applicazione di sanzioni pecuniarie , anche di sanzioni accessorie.

2. Qualora la violazione di una norma dei Regolamenti Comunali comporti la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere abusive, ne viene data indicazione nel verbale di accertamento. Qualora l'obbligo non venga adempiuto viene emessa ordinanza ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera da effettuare. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano a quanto previsto nell'ordinanza , il ripristino può esser eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a soggetti esterni. I relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido.

#### **Art. 8 -RICORSO AMMINISTRATIVO AVVERSO I VERBALI DI CONTESTAZIONE**

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione del verbale di contestazione , gli interessati, in qualità di trasgressore e di obbligato in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso o scritti difensivi, in esenzione da imposta di bollo , indirizzandoli al Sindaco del Comune o all'organo competente a decidere individuato ai sensi dell'art 5 del presente regolamento . Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità.

2. Il ricorso dovrà essere presentato presso il Servizio Protocollo o presso il Servizio competente del Comune ovvero inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno . In quest'ultima ipotesi il ricorso s'intende presentato il giorno di spedizione della raccomandata .

3. L'organo competente , sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta , ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell'opposizione, entro il termine ordinario di 180 giorni dalla proposizione del ricorso , emette l'ordinanza ingiunzione di cui al seguente articolo 9, con applicazione di eventuali sanzioni accessorie . Nella stessa ordinanza viene determinato l'importo della sanzione entro i limiti edittali , tenuto conto delle motivazioni

addotte negli scritti difensivi, della gravità della violazione e dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione , nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.

4. Nel caso in cui l'organo competente non ritenga fondato l'accertamento , emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

#### **Art. 9 – MANCATO PAGAMENTO ED EMISSIONE DI ORDINANZA INGIUNZIONE.**

1. Ove il pagamento in misura ridotta non sia stato eseguito, l'organo competente, entro il termine ordinatorio di 180 giorni, dall'inutile decorso del termine per avvalersi del pagamento in misura ridotta , ovvero della notifica del verbale per il quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta, determina, con ordinanza motivata , la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e di notifica, all'autore della violazione e/o alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

2. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione , fatto salvo quanto disposto all'art. 2, l'organo competente deve avere riguardo alla gravità della violazione , e del comportamento tenuto dal trasgressore in relazione alla sua commissione e alla sua eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione stessa, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.

3. L' Ordinanza – ingiunzione deve contenere i seguenti elementi:

l'autorità dalla quale viene emessa;

indicazione del verbale , della data , ora e luogo dell'avvenuto accertamento e descrizione sommaria del fatto costituente violazione;

l'indicazione delle norme che si intendono violate;

indicazione relative al compimento della contestazione e notificazione del verbale;

motivazione della decisione;

criteri seguiti per la determinazione della sanzione ;

importo della sanzione e spese del procedimento di cui si ingiunge il pagamento;

generalità del soggetto destinatario dell'ordinanza;

termini e modalità di pagamento;

indicazione dell'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale è ammesso presentare ricorso e termine di proposizione dello stesso.

sottoscrizione dell'organo competente.

#### **Art. 10 - RICORSO GIURISDIZIONALE.**

1. Contro l'ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 22 , 22 bis e 23 della L.689/81. Il Comune può stare in giudizio avvalendosi di funzionari appositamente delegati ai sensi dell'art. 23 IV comma L.689/81.

#### **Art. 11 - PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA**

1. Gli interessati , qualora si trovino in condizioni disagiate , possono richiedere il pagamento rateale della sanzione. La richiesta può esser effettuata sia in seguito al verbale di accertamento, entro il termine e per la somma prevista per il pagamento in misura ridotta, sia in seguito all'emissione dell' Ordinanza Ingiunzione, entro il termine di 30 giorni dalla notifica o in seguito all'emissione della Cartella Esattoriale.

2. Il richiedente deve documentare, anche tramite autocertificazione , la situazione di disagio economico, che viene valutata dall'organo competente, tenendo conto dell'entità della sanzione pecuniaria.

3. L'organo competente ad emetter ordinanza ingiunzione può disporre, ai sensi dell'art. 26 L.689/81, che la sanzione pecuniaria venga pagata in un numero di rate mensili non inferiore a 3 e non superiore a 30, variabili in considerazione dell'importo della sanzione e delle condizioni di cui al comma 1 e, comunque, di importo non inferiore a 15,49 Euro cadauna.

4. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento .

5. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata , l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.

6. Nel caso di richiesta di pagamento rateale in seguito alla notifica del verbale, i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'atto di accoglimento o diniego della richiesta. L'organo competente può, altresì, sospendere la procedura esecutiva , quando la richiesta viene effettuata in seguito a notifica di cartella esattoriale.

#### **Art. 12 - RISCOSSIONE COATTA**

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione , si procede alla riscossione delle somme dovute in base a quanto previsto dall'art. 27 della L.689/81 e dalle norme per la riscossione, tramite esecuzione forzata, delle sanzioni amministrative pecuniarie.

#### **Art. 13 – VIOLAZIONI CONTENUTE NELLE ORDINANZE SINDACALI**

1. Fermo restando le attribuzioni conferite al Sindaco dall' art. 54 D. Lgs. 267/2000 e fermo restando i casi in cui i singoli regolamenti stabiliscano la possibilità per il Sindaco di emanare ordinanze che disciplinano violazioni amministrative, il Sindaco, in virtù di quanto previsto dall'art. 7 bis D. Lgs. 267/2000, può individuare con Ordinanza le attività e i comportamenti vietati ai sensi del successivo comma 2, quando non vi siano sanzioni già disciplinate in altre norme di legge o regolamentari, stabilendo sanzioni pecuniarie con limiti edittali non inferiori ad Euro 25,00 nel minimo e non superiori ad Euro 500,00 nel massimo.

2. Salvo l'applicazione di quanto previsto in altre disposizioni regolamentari o di legge, è vietato compiere in luogo pubblico o aperto al pubblico ogni attività che per natura, tempo, luogo o modalità di svolgimento possa arrecare turbativa o molestia alle persone ovvero possa pregiudicare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, la tutela ambientale del territorio od interferire con il regolare svolgimento delle altre attività consentite. I comportamenti vietati e le sanzioni applicabili vengono individuate dal Sindaco a norma del comma 1 .

3. Alle sanzioni contestate in applicazione di ordinanze sindacali si applicano le stesse disposizioni delle sanzioni contestate in applicazione di regolamenti comunali .

#### **Art. 14 – PUBBLICAZIONE**

1. I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo che sono stati pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio , salvo diversa esplicita disposizione indicata nell'atto.

2. Le ordinanze sindacali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio , salvo diversa esplicita disposizione indicata nell'atto.

#### **Art. 15 – NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Il regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

2. Sono abrogate tutte le norme contenute nei regolamenti adottati dal Comune e relative sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie , non compatibili con le disposizioni del presente regolamento.

3. Gli importi previsti nelle disposizioni dei regolamenti vigenti , si intendono integralmente sostituiti, in caso di divergenza, con quelli previsti in base ai criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento.